

STATUTO

VOTATO DALL'ASSEMBLEA NAZIONALE COSTITUENTE
NELLE SEDUTE DEL 26-27 MARZO 1923 (1)

(*Monitore ufficiale 29 marzo 1923*)

TITOLO I.

IL TERRITORIO DELLA ROMANIA.

1. Il Regno di Romania è uno Stato nazionale unitario e indivisibile.
2. Il territorio della Romania è inalienabile.
I confini dello Stato non possono essere cambiati o rettificati che in forza di una legge.
3. Il territorio della Romania non può essere colonizzato con popolazioni di razza straniera.
4. Il territorio della Romania si divide amministrativamente in provincie, le provincie in comuni.
Il numero, l'estensione e le loro circoscrizioni territoriali saranno stabilite secondo le norme previste dalle leggi di organizzazione amministrativa.

TITOLO II.

I DIRITTI DEI ROMENI.

5. I romeni, senza distinzione di origine etnica, di lingua o di religione, godono della libertà di coscienza, della libertà di istruzione, della libertà di stampa, della libertà di riunione, della libertà d'associazione e di tutte le libertà e dei diritti stabiliti dalle leggi.
6. La presente Costituzione e le altre leggi relative ai diritti politici determinano quali siano, oltre alla qualità di romeno, le condizioni necessarie per l'esercizio di questi diritti.
Leggi speciali, votate a maggioranza di due terzi, determineranno le condizioni alle quali le donne potranno avere l'esercizio dei diritti politici.
I diritti civili delle donne saranno stabiliti sulla base di una perfetta eguaglianza dei due sessi.
7. La differenza di credenze religiose e di confessioni, di origine etnica e di lingua, non costituisce in Romania un impedimento all'acquisto dei diritti civili e politici e al loro esercizio.
Soltanto la naturalizzazione equipara lo straniero al romeno nell'esercizio dei diritti politici.

(1) Trad. dal romeno da Oscar Randi.

La naturalizzazione viene accordata individualmente dal Consiglio dei Ministri, previo accertamento di una commissione, composta dal primo presidente e dai presidenti della Corte d'Appello della capitale dello Stato, che il richiedente è in possesso delle condizioni di legge.

Una legge speciale determinerà le condizioni e la procedura mediante le quali gli stranieri acquistano la naturalizzazione.

La naturalizzazione non ha effetto retroattivo. La moglie e i figli minorenni approfittano, nelle condizioni previste dalla legge, della naturalizzazione del marito o del padre.

8. Non è ammessa nello Stato alcuna distinzione di nascita o di classe sociale.

Tutti i romeni, senza differenza di origine etnica, di lingua o di religione, sono eguali davanti alla legge e obbligati di contribuire senza distinzione alle imposte e agli oneri pubblici. Essi solamente sono ammessi alle funzioni e alle cariche pubbliche, civili e militari.

Leggi speciali determineranno lo stato giuridico dei funzionari pubblici.

Gli stranieri non possono essere ammessi alle funzioni pubbliche, se non nei casi eccezionali e stabiliti tassativamente dalle leggi.

9. Tutti gli stranieri che si trovano sul territorio della Romania godono della protezione accordata dalle leggi alle persone e agli averi in generale.

10. Tutti i privilegi di qualsiasi natura, le esenzioni ed i monopoli di classe sono aboliti per sempre nello Stato romeno.

I titoli nobiliari non sono e non saranno ammessi nello Stato romeno.

Le decorazioni straniere saranno portate dai romeni solamente col l'autorizzazione del Re.

11. La libertà individuale è garantita.

Nessuno può essere perseguitato o perquisito, se non nei casi e colle forme previste dalle leggi.

Nessuno può essere trattenuto o arrestato, se non in forza di un ordine motivato dell'autorità giudiziaria, il quale deve essergli comunicato nel momento dell'arresto o al più tardi entro 24 ore dopo la detenzione o l'arresto.

In caso di colpa evidente, la detenzione o l'arresto può avvenire immediatamente, però il mandato sarà emesso entro le 24 ore e gli sarà comunicato conformemente al capoverso precedente.

12. Nessuno può essere sottratto contro la sua volontà ai giudici naturali.

13. Il domicilio è inviolabile.

Una visita domiciliare non potrà essere fatta, se non dalle autorità competenti, nei casi tassativamente previsti dalla legge e secondo le forme da essa prescritte.

14. Nessuna pena può essere istituita, nè applicata, se non in forza ad una legge.

15. Nessuna legge può creare la pena della confisca degli averi.

16. La pena di morte non potrà essere introdotta di nuovo all'infuori dei casi previsti nel codice penale militare in tempo di guerra.

17. La proprietà di qualsiasi specie, come pure i crediti verso lo Stato, sono garantiti.

L'autorità pubblica, in base ad una legge, è in diritto di espropriare, a scopo di lavori di utilità pubblica, il sottosuolo di qualsiasi proprietà immobiliare, con l'obbligo di indennizzare i danni arrecati alla superficie, agli edifici e ai lavori esistenti. In mancanza di accordo l'indennità sarà fissata dall'autorità giudiziaria.

Nessuno può essere espropriato se non per motivi di utilità pubblica e previo equo indennizzo stabilito dall'autorità giudiziaria.

Una legge speciale determinerà i casi di utilità pubblica, la procedura e il modo di espropriazione.

Meno l'espropriazione per le vie di comunicazione, sanità pubblica, la difesa dello Stato e lavori di interesse militare, culturale e quelli imposti dagli interessi generali diretti dello Stato e delle amministrazioni pubbliche, gli altri casi di utilità pubblica dovranno essere stabiliti da leggi votate a maggioranza di due terzi.

Le leggi esistenti riguardo alla rettificazione e all'allargamento delle strade nei comuni come pure nelle rive delle acque, che passano attraverso o vicino di essi, rimangono in vigore in tutta l'estensione del regno.

18. Soltanto i romeni ed i naturalizzati romeni possono acquistare a qualsiasi titolo e avere immobili rurali in Romania. Gli stranieri avranno diritto solamente al valore di questi immobili.

19. I giacimenti minerari, come pure le ricchezze di qualsiasi genere del sottosuolo, sono proprietà dello Stato. Fanno eccezione le masse di rocce comuni, le cave di materiale da costruzione e i depositi di torba, senza pregiudizio dei diritti acquistati dallo Stato in base alle leggi anteriori.

Una legge speciale per le miniere determinerà le norme e le condizioni della messa in valore di questi beni, fisserà il canone del proprietario della superficie e indicherà nello stesso tempo l'ammissibilità e la misura nella quale questi parteciperà allo sfruttamento di queste ricchezze.

Si terrà conto dei diritti acquisiti, in quanto corrispondono ad una valorizzazione del sottosuolo e secondo le distinzioni che saranno fatte nella legge speciale.

Le concessioni di sfruttamento minerario, istituite o concesse, conformemente alle leggi oggi in vigore, saranno rispettate per la durata della concessione, però gli sfruttamenti di miniere esistenti saranno fatti dai proprietari solamente finchè durerà lo sfruttamento. Non si potranno fare concessioni perpetue.

Tutte le concessioni e gli sfruttamenti previsti nel capoverso precedente dovranno però conformarsi alle regole che saranno stabilite dalla legge, la quale prevederà pure il massimo della durata di quelle concessioni e sfruttamenti, che non oltrepasseranno cinquanta anni dalla promulgazione di questo statuto.

20. Le vie di comunicazione, lo spazio atmosferico, le acque navigabili e atte alla flottazione, sono di dominio pubblico.

Sono beni pubblici le acque che possono produrre forza motrice e quelle che possono essere utilizzate nell'interesse generale.

I diritti acquisiti saranno rispettati oppure saranno rivalsi mediante espropriazione per un caso di utilità pubblica, previo equo indennizzo.

Leggi speciali determineranno il limite entro il quale l'utilizzazione di tutti i diritti sopra indicati potrà essere lasciata ai proprietari, le modalità di sfruttamento, come pure gli indennizzi competenti per l'utilizzazione della superficie e per le installazioni esistenti.

21. Tutti i fattori della produzione godono di una eguale protezione.

Lo Stato può intervenire, con leggi, nei rapporti fra questi fattori per prevenire conflitti economici e sociali.

La libertà di lavoro sarà tutelata.

La legge regolerà l'assicurazione sociale dei lavoratori in caso di malattia, accidenti ed altro.

22. La libertà di coscienza è assoluta.

Lo Stato garantisce a tutti i culti una eguale libertà e protezione, in quanto il loro esercizio non leda l'ordine pubblico, i buoni costumi e le leggi organiche dello Stato.

La chiesa cristiana-ortodossa e quella greco-cattolica sono chiese romene.

La chiesa ortodossa romena, essendo la religione della grande maggioranza dei romeni, è la chiesa dominante nello Stato romeno; però quella greco-cattolica ha la precedenza rispetto agli altri culti.

La chiesa ortodossa romena è e sarà indipendente da qualsiasi *chiar-
chia* (1) straniera, conservando però la sua unità con la chiesa ecumenica orientale nei riguardi dogmatici.

In tutto il regno di Romania la chiesa cristiana ortodossa avrà una organizzazione unitaria con la partecipazione di tutti i suoi elementi costitutivi, ecclesiastici e laici.

Una legge speciale determinerà i principi fondamentali di questa organizzazione unitaria, come pure il modo in cui la Chiesa regolerà, condurrà e amministrerà, a mezzo di suoi propri organi e sotto il controllo dello Stato, le sue questioni religiose, culturali, fondazionali e amministrative.

Le questioni spirituali e canoniche della Chiesa ortodossa romena saranno regolate da una sola autorità sinodale centrale.

I metropolitani ed i vescovi della Chiesa ortodossa romena verranno eletti secondo un'unica legge speciale.

I rapporti fra i vari culti e lo Stato saranno stabiliti da una legge.

23. Gli atti dello stato civile sono di attribuzione della legge civile.

Il compimento di questi atti dovrà essere sempre preceduto dalla benedizione religiosa.

24. L'insegnamento è libero nelle condizioni stabilite dalle leggi speciali e in quanto non sia contrario ai buoni costumi e all'ordine pubblico.

L'istruzione primaria è obbligatoria. Nelle scuole dello Stato questa istruzione sarà impartita gratuitamente.

Lo Stato, le Province, e i Comuni daranno aiuto e facilitazioni agli scolari privi di mezzi, in tutti i gradi dell'insegnamento, nella misura e nei modi previsti dalla legge.

25. Lo Statuto garantisce a tutti la libertà di comunicare e pubblicare le loro idee e opinioni colla parola, in iscritto e a mezzo della stampa, essendo ciascuno responsabile dell'abuso di questa libertà nei casi determinati dal codice penale, il quale in nessun caso potrà restringere il diritto come tale

Nessuna legge eccezionale potrà essere fatta in questa materia.

Non si potrà stabilire né la censura, né alcun'altra misura preventiva per la pubblicazione, la vendita o la distribuzione di qualsiasi stampato.

Non c'è bisogno della previa autorizzazione di alcuna autorità per l'uscita di qualsiasi pubblicazione.

Non si esigerà alcuna cauzione dai giornalisti, scrittori, editori, tipografi e litografi.

La stampa non sarà mai sottoposta al regime degli ammonimenti.

Nessun giornale o pubblicazione potrà essere sospeso o soppresso.

Ogni pubblicazione periodica di qualsiasi specie dovrà avere un diret-

(1) Giurisdizione gerarchica.

tore responsabile, e in assenza di questi, un redattore responsabile. Il direttore e il redattore dovranno godere dei diritti civili e politici. Il nome del direttore e quello del redattore dovranno essere sempre visibili in testa della pubblicazione.

Prima della messa in circolazione della pubblicazione periodica, il suo proprietario è obbligato di dichiarare e di iscrivere il suo nome al tribunale di commercio.

Le sanzioni di queste disposizioni saranno stabilite da leggi speciali.

26. Per quanto riguarda le pubblicazioni non periodiche, l'autore è responsabile dei suoi scritti e in mancanza di questo l'editore; il proprietario della tipografia risponde quando l'autore e l'editore non siano stati scoperti.

Nelle pubblicazioni periodiche la responsabilità incombe all'autore, al direttore o al redattore nell'ordine di citazione.

Il proprietario è in tutti i casi responsabile solidariamente del pagamento dei danni civili.

I delitti di stampa vengono giudicati dai giurati, fatta eccezione dei casi qui stabiliti, che saranno giudicati dai tribunali ordinarî, secondo il diritto comune:

a) i delitti che fossero commessi contro il Sovrano dello Stato, il Principe Ereditario, i membri della famiglia Reale e della dinastia, i capi di Stati esteri e i loro rappresentanti;

b) le istigazioni dirette all'uccisione e alla ribellione, nei casi in cui non siano state seguite dall'esecuzione;

c) le calunnie, le ingiurie, le diffamazioni contro i privati o i funzionari pubblici quali che siano, colpiti nella loro vita privata o nel loro onore personale.

È proibito l'arresto preventivo in materia di stampa.

27. Il segreto epistolare, dei telegrammi e dei colloqui telefonici è inviolabile.

Una legge speciale stabilirà i casi nei quali la giustizia, nell'interesse dell'istruttoria penale, potrà derogare alla presente disposizione.

La medesima legge determinerà la responsabilità dei funzionari dello Stato e dei privati per la violazione del segreto epistolare, dei telegrammi e dei colloqui telefonici.

28. I romeni, senza distinzione di origine etnica, di lingua o di religione, hanno il diritto di raccogliersi pacificamente e senz'armi, conformandosi alle leggi che regolano l'esercizio di questo diritto, per trattare qualsiasi questione; perciò non è necessaria una previa autorizzazione.

Le riunioni all'aperto sono permesse, all'infuori delle piazze, delle vie pubbliche.

Le riunioni, le processioni e le dimostrazioni per le vie e nelle piazze pubbliche sono sottoposte alle leggi di polizia.

29. I romeni senza distinzione di origine etnica, di lingua o di religione hanno il diritto di associarsi, conformandosi alle leggi che regolano l'esercizio di questo diritto.

Il diritto di libera associazione non implica per se stesso il diritto di creare persone giuridiche.

Le condizioni nelle quali è accordata la personalità giuridica saranno stabilite da una legge speciale.

30. Ciascuno ha il diritto di rivolgersi alle autorità pubbliche con istanze firmate da una o più persone, non potendosi però fare istanza che in nome dei firmatari.

Soltanto le autorità costituite hanno il diritto di rivolgere istanze a nome collettivo.

31. Non è necessaria alle parti lese alcuna preventiva autorizzazione per agire contro i funzionari pubblici, per fatti della loro amministrazione, ferme restando le regole speciali stabilite riguardo ai Ministri.

I casi e il modo dell'azione saranno regolati da una legge speciale.

Le disposizioni speciali del codice penale determineranno le pene ai trasgressori.

32. Nessun romeno, senza l'autorizzazione del governo, può entrare al servizio di uno Stato estero, pena la perdita della cittadinanza.

L'estradizione dei rifugiati politici è proibita.

CAPITULO III.

I POTERI DELLO STATO.

33. Tutti i poteri dello Stato emanano dalla Nazione, la quale non può esercitarli che solamente in via di delegazione e secondo i principi e le regole determinate nel presente statuto.

34. Il potere legislativo viene esercitato collettivamente dal Re e dalla rappresentanza nazionale.

La rappresentanza nazionale si divide in due Camere: il Senato e la Camera dei Deputati.

Qualunque legge richiede il consenso di tutti i tre rami del potere legislativo.

Nessuna legge può essere sottoposta alla sanzione reale senza essere stata discussa e votata dalla maggioranza di ambedue le Camere.

35. L'iniziativa delle leggi è accordata a ciascuno dei tre rami del potere legislativo.

Tuttavia qualunque legge relativa alle entrate e alle spese dello Stato o al contingente dell'esercito deve essere votata prima dalla Camera dei Deputati.

36. L'interpretazione autentica delle leggi è riservata al potere legislativo.

37. La promulgazione delle leggi, votate da ambedue le Camere, sarà fatta a cura del Ministero di Giustizia, il quale conserverà uno degli originali delle leggi votate, mentre il secondo originale sarà custodito negli archivi dello Stato.

Il Ministro della Giustizia custodisce anche il grande sigillo dello Stato.

Ogni anno il Ministero della giustizia pubblicherà la raccolta delle leggi e dei regolamenti, in cui le leggi saranno iscritte col numero progressivo secondo la data della promulgazione.

38. Nessuna legge, nè regolamento di amministrazione generale, provinciale o comunale potrà essere obbligatoria senza essere stata pubblicata nel modo stabilito dalla legge.

39. Il potere esecutivo è affidato al Re, il quale lo esercita nel modo regolato dallo Statuto.

40. Il potere giudiziario viene esercitato dai suoi organi.

Le loro decisioni vengono pronunciate in forza della legge e vengono eseguite in nome del Re.

41. Gli interessi esclusivamente provinciali o comunali vengono regolati dai consigli provinciali o comunali secondo i principi determinati dallo Statuto e da leggi speciali

CAPITOLO I.

LA RAPPRESENTANZA NAZIONALE.

42. I membri delle Camere rappresentano la Nazione.

43. Le sedute delle Camere sono pubbliche.

I loro regolamenti stabiliscono i casi e il modo in cui le sedute possono essere dichiarate segrete.

44. Ciascuna Camera verifica i titoli dei suoi membri e giudica le contestazioni sollevate a tale riguardo.

Nessuna elezione può essere annullata se non con due terzi del numero dei membri presenti.

45. Nessuno può essere contemporaneamente membro dell'una e dell'altra Camera.

46. I deputati e i senatori nominati dal potere esecutivo ad una funzione retribuita, da loro accettata, perdono per tale fatto il loro mandato di rappresentanti della Nazione.

Questa disposizione non si applica ai ministri e ai sottosegretari di Stato.

La legge elettorale determina le incompatibilità.

47. All'inizio di ogni legislatura e di ogni sessione ordinaria, la Camera dei Deputati e il Senato eleggono dal loro seno i presidenti, i vice-presidenti e i membri degli uffici, secondo i regolamenti interni.

48. Qualunque decisione viene presa a maggioranza assoluta dei voti, salvo i casi in cui dallo Statuto, dalle leggi o dai regolamenti dei corpi legislativi è richiesto un numero superiore di voti.

Nel caso di parità di voti la proposta in discussione è respinta.

Le Camere tengono seduta colla metà più uno del numero dei membri iscritti all'appello nominale.

49. I voti si danno peralzata e seduta, oralmente o per scrutinio segreto.

Un progetto di legge non può essere accolto senza essere stato votato articolo per articolo.

50. Ciascuna Camera ha il diritto di fare inchieste.

51. Le Camere hanno il diritto di emendare e di scindere in più parti gli articoli e gli emendamenti proposti.

52. Ogni membro delle Camere ha il diritto di rivolgere ai Ministri interpellanze, alle quali questi sono obbligati di rispondere nel termine previsto dal regolamento.

53. Chiunque ha il diritto di rivolgere petizioni alle Camere a mezzo dell'ufficio o di uno dei suoi membri.

Ciascuna Camera ha il diritto di rimettere ai Ministri le petizioni che le vengono rivolte. I ministri sono obbligati di dare spiegazioni sul loro contenuto ogni volta che la Camera lo richiegga.

54. Nessuno dei membri di una o dell'altra Camera può essere perseguitato o molestato per le opinioni e i voti da lui emessi a causa dell'esercizio del suo mandato.

55. Nessun membro di una o dell'altra Camera può, durante la ses-

sione, essere perseguitato, nè arrestato per repressione, se non coll'autorizzazione della Camera, di cui fa parte, salvo il caso di flagrante delitto.

Se fosse stato arrestato preventivamente o perseguitato durante la chiusura della sessione, il processo o l'arresto devono essere sottoposti all'approvazione della Camera di cui fa parte subito dopo l'apertura della sessione dei corpi legislativi.

La detenzione o il procedimento a carico di un membro dell'una o dell'altra Camera è sospesa durante tutta la sessione, se la Camera lo domanda.

56. Ogni Camera determina, col suo regolamento, il modo nel quale essa esercita le sue attribuzioni.

57. Ciascuna delle Camere delibera e decide separatamente, salvo i casi specificati tassativamente nel presente Statuto.

58. Ogni riunione di uno dei corpi legislativi, tenuta quando non sia in sessione l'altra, è nulla, di pieno diritto.

59. Ciascuna delle due Camere ha il diritto esclusivo di esercitare la sua propria polizia a mezzo del suo presidente, il quale, solo, con l'autorizzazione della Camera, può dare ordine alla guardia di servizio.

60. Nessuna forza armata può essere posta alle porte o attorno di una o dell'altra Camera, senza il suo consenso.

61. La legge elettorale stabilisce tutte le condizioni richieste per essere elettore alla Camera dei Deputati e al Senato [ossia elettore dei membri della Camera ecc. — Nota del traduttore] le incapacità e le indegnità, come pure la procedura elettorale.

62. I membri di ambedue i corpi legislativi sono eletti per quattro anni.

63. Le indennità dei Deputati e dei Senatori sono stabilite dalla legge.

SEZIONE I.

La Camera dei Deputati.

64. La Camera dei Deputati si compone di deputati eletti dai cittadini romeni maggiorenni a scrutinio universale, eguale, diretto, obbligatorio e segreto basato sulla rappresentanza della minoranza.

65. L'elezione dei deputati sarà fatta per circoscrizioni elettorali. La circoscrizione elettorale non può essere più vasta di una provincia.

La legge elettorale stabilisce il numero dei deputati da eleggere in ogni circoscrizione, in proporzione agli abitanti.

66. Per essere eleggibile alla Camera dei Deputati occorre:

- a) essere cittadino romeno;
- b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
- c) avere l'età di 25 anni compiuti;
- d) avere il domicilio nella Romania

La legge elettorale stabilirà le incapacità

SEZIONE II.

Il Senato.

67. Il Senato si compone di Senatori eletti e di Senatori per diritto.

68. Tuffi i cittadin' romeni, che abbiano 40 anni compiuti, eleggono, in circoscrizioni elettorali che non possono essere maggiori della provincia, a scrutinio obbligatorio, eguale, diretto un dato numero di senatori.

Il numero dei senatori da eleggere in ciascuna circoscrizione, la quale non può essere più vasta d' una provincia, è stabilito dalla legge elettorale, in proporzione degli abitanti.

69. I membri eletti nei consigli provinciali ed i membri eletti nei consigli comunali, delle città e delle campagne, riuniti in un solo collegio, eleggono a scrutinio obbligatorio, eguale, diretto e secreto, un senatore per ogni provincial.

70. I membri delle Camere di Commercio, di Industria, di Lavoro e di Agricoltura, riuniti in collegi separati, eleggono dal loro seno un senatore di ogni categoria e per ogni circoscrizione elettorale. Queste circoscrizioni elettorali speciali sono stabilite dalla legge elettorale, però il loro numero non può essere superiore a sei.

71. Ogni università elegge, dal suo seno, col voto dei suoi professori un Senatore.

72. Sono membri del Senato, per diritto, in virtù della loro alta posizione nello Stato e nella Chiesa:

a) l'erede del trono dall'età di 18 anni compiuti; però egli non avrà voto deliberativo che dall'età di 25 anni compiuti;

b) i metropolitani del Paese;

c) i vescovi diocesani delle Chiese ortodossa romena e greco-cattolica, in quanto saranno stati eletti secondo le leggi dello Stato;

d) i capi delle confessioni riconosciute dallo Stato, uno per ciascuna confessione, in quanto siano eletti o nominati secondo le leggi dello Stato e rappresentino un numero di oltre 200.000 fedeli; come pure il rappresentante supremo religioso dei mussulmani del Regno;

e) il presidente dell'Accademia Romena.

Il mandato di questi senatori cessa nel momento in cui viene a cessare la qualità o la dignità che attribuisce loro il diritto.

73. Divengono senatori per diritto:

a) gli ex-presidenti del consiglio che abbiano una anzianità di quattro anni quali presidenti del consiglio titolari, e gli ex-ministri con una anzianità di almeno sei anni in uno o più Gabinetti;

b) gli ex-presidenti dei corpi legislativi che avranno esercitato questa carica almeno per otto sessioni ordinarie;

c) gli ex-senatori e deputati eletti almeno per dieci legislature indipendentemente dalla loro durata;

d) gli ex-primi presidenti dell'alta Corte di Cassazione o di Giustizia i quali abbiano occupato questa funzione oppure quella di presidente di Cassazione per cinque anni;

e) i generali di riserva e in ritiro:

1) i quali abbiano avuto il comando di una armata di fronte al nemico, come titolari, almeno 3 mesi;

2) i quali abbiano coperto la funzione di capo del Grande Stato maggiore, oppure di ispettore generale di esercito (comandante di armata) in tempo di pace almeno per quattro anni.

Il numero di quelli della seconda categoria non sarà superiore a quattro, presi nell'ordine di anzianità, secondo i posti vacanti;

f) gli ex-presidenti delle assemblee nazionali di Chisinau, Cernauti e Alba-Iulia, le quali hanno proclamato l'unione.

74 La verifica dell'adempimento delle condizioni dei senatori per diritto viene fatta da una commissione composta dai presidenti delle sezioni dell'Alta Corte di cassazione e di giustizia, sotto la presidenza del primo presidente di questa Alta Corte.

La verifica viene fatta d'autorità, su domanda del presidente del Senato o di coloro che ne hanno il diritto.

Il presidente del Senato iscrive i senatori per diritto conformemente alle conclusioni della commissione.

Il Senato può discutere e segnalare alla commissione, per la rettifica, gli errori constatati nella fissazione dei diritti

75. Per essere eleggibile occorre:

- a) essere cittadino romeno;
- b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
- c) avere l'età di 40 anni compiuti;
- d) avere il domicilio in Romania.

Queste condizioni, meno l'età, si esigono anche per i senatori di diritto.

SEZIONE III.

Il Consiglio legislativo.

76. Viene istituito un Consiglio legislativo con la missione di aiutare in via consultiva alla creazione e al coordinamento delle leggi, provenienti sia dal potere esecutivo, sia dall'iniziativa parlamentare, come pure alla redazione dei regolamenti generali di applicazione delle leggi.

Il Consiglio legislativo deve essere udito su tutti i progetti di legge, meno quelli che riguardano i crediti del bilancio; se però il Consiglio legislativo non esprimesse il suo parere, entro un termine fissato dalla legge, le Camere potranno procedere alla discussione e all'approvazione dei progetti.

Una legge speciale determinerà l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio legislativo.

CAPITOLO II.

IL RE ED I MINISTRI.

SEZIONE I.

Il Re.

77. I poteri costituzionali del Re sono ereditati in linea discendente diretta e legittima di Sua Maestà il Re Carlo I di Hohenzollern Sigmaringen, da maschio a maschio, nell'ordine della primogenitura e coll'esclusione perpetua delle femmine e dei loro discendenti.

I discendenti di Sua Maestà saranno allevati nella religione ortodossa di oriente.

78. In mancanza di discendenti in linea maschile di Sua Maestà il Re Carlo I di Hohenzollern Sigmaringen, la successione al trono spetterà al più anziano di età tra i suoi fratelli o ai discendenti di questi, secondo le regole stabilite nell'articolo precedente.

Se nessuno tra i fratelli o loro discendenti visse più oppure dichiarasse, già prima, di non accettare il trono, il Re potrà indicare il suo successore da una dinastia sovrana d'Europa col consenso della rappresentanza nazionale, dato nella forma prescritta dall'articolo 19.

Non avverandosi nè l'una nè l'altra cosa, il trono è vacante.

79. In caso di vacanza del trono, ambedue le Camere si riuniscono subito in una unica assemblea, anche senza convocazione, e al più tardi entro otto giorni dalla loro riunione eleggono un Re da una dinastia regnante nell'Europa occidentale.

Per poter procedere a questa elezione è necessaria la presenza di tre quarti dei membri che compongono ciascuna delle due Camere e la maggioranza di due terzi dei membri presenti.

Nel caso in cui l'assemblea non arrivasse a decidere entro il termine prescritto più sopra, il nono giorno a mezzodi, le assemblee riunite procederanno all'elezione, qualunque sia il numero dei membri presenti e a maggioranza assoluta di voti.

Qualora le Camere fossero state sciolte nel momento della vacanza del trono, si procederà nel modo prescritto dall'articolo seguente.

Durante la vacanza del trono le assemblee riunite nomineranno una luogotenenza regale, composta di tre persone che eserciteranno i poteri regali fino alla salita del Re al trono.

In tutti i casi sopra indicati il voto sarà segreto.

80. Alla morte del Re, le Camere si raccolgono anche senza convocazione al più tardi dieci giorni dopo la dichiarazione di morte.

Se per caso esse fossero state sciolte prima e la loro convocazione fosse stata stabilita nell'atto di scioglimento per un'epoca posteriore a quei dieci giorni, le Camere vecchie si raduneranno fino alla riunione di quelle che devono sostituirle.

81. Dal momento della morte del Re fino alla prestazione del giuramento del suo successore al trono, i poteri costituzionali del Re sono esercitati, in nome del popolo romeno, dai Ministri, riuniti in Consiglio e colla loro responsabilità.

82. Il Re è maggiore all'età di 18 anni compiuti.

Alla sua salita al trono egli presterà anzitutto in seno alle Camere riunite il seguente giuramento:

« Giuro di osservare la Costituzione e le leggi del popolo romeno, di mantenere i suoi diritti nazionali e l'integrità del territorio »

83. Il Re, vita durante, può nominare una reggenza, composta di tre persone, le quali dopo la morte del Re eserciteranno i poteri regali durante la minore età del successore al trono. Questa nomina sarà fatta col consenso della rappresentanza nazionale, espressa nella forma prescritta dall'articolo 79 del presente statuto.

La reggenza eserciterà in pari tempo anche la tutela del successore al trono durante la sua minore età.

Qualora, alla morte del Re, la reggenza non fosse stata nominata e il successore al trono fosse minorenni, ambedue le Camere riunite nomi-

neranno una reggenza, procedendo nel modo prescritto dall'articolo 19 del presente statuto.

I membri della reggenza non entrano in funzione che dopo di aver prestato solennemente, davanti ad ambedue le Camere riunite, il giuramento prescritto dall'articolo 82 del presente Statuto.

84. Se il Re fosse nell'impossibilità di regnare, i Ministri, dopo aver constatato legalmente questa impossibilità, convocano immediatamente le Camere.

Queste eleggono la reggenza, che costituirà anche la tutela.

85. Nessuna modificazione può essere fatta allo Statuto durante la reggenza.

86. Il Re non potrà essere contemporaneamente capo di un altro Stato senza il consenso delle Camere.

Nessuna delle Camere potrà deliberare su questo argomento, se non saranno presenti almeno due terzi dei membri che le compongono, e la decisione non potrà essere presa che con due terzi dei voti dei membri presenti.

87. La persona del Re è inviolabile. I suoi Ministri sono responsabili.

Nessun atto del Re può avere efficacia se non controfirmato da un Ministro, il quale diviene perciò responsabile di quell'atto.

88. Il Re nomina e revoca i suoi ministri.

Egli sanziona e promulga le leggi. Egli può rifiutare la sua sanzione.

Ha il diritto di condonare o di ridurre le condanne in materia criminale, salvo quanto è stabilito riguardo ai Ministri.

Egli non può sospendere il corso del processo e della sentenza, nè intervenire in alcuna maniera nell'amministrazione della giustizia.

Egli nomina o conferma nelle funzioni pubbliche conformemente alle leggi.

Egli non può creare una nuova funzione senza una legge speciale.

Egli fa i regolamenti necessari per l'esecuzione delle leggi, senza poter mai modificare o sospendere le leggi e non può dispensare nessuno dalla loro esecuzione.

Egli è il capo della forza armata.

Egli conferisce i gradi militari in conformità alla legge.

Conferisce le decorazioni romene conformemente ad una legge speciale.

Ha il diritto di battere moneta conformemente ad una legge speciale.

Conchiude cogli Stati esteri le convenzioni necessarie per il commercio, la navigazione e altre simili; affinché però questi atti abbiano efficacia obbligatoria, devono essere prima presentati al potere legislativo e approvati da esso.

89. La legge stabilisce la lista civile per la durata di ciascun Regno.

90. Ai 15 ottobre di ciascun anno la Camera dei Deputati e il Senato si riuniscono senza convocazione, qualora il Re non le avesse convocate prima.

La durata di ogni sessione è di cinque mesi.

Il Re apre la sessione con un Messaggio, al quale le Camere rispondono

Il Re pronuncia la chiusura della sessione.

Egli ha il diritto di convocare le Camere in sessione straordinaria.

Egli ha il diritto di sciogliere ambedue le Camere contemporaneamente oppure una sola di esse.

L'atto di scioglimento deve contenere la convocazione degli elettori entro due mesi e delle Camere entro tre mesi.

Il Re può aggiornare le Camere; tuttavia l'aggiornamento non può oltrepassare il termine di un mese, nè essere rinnovato nella medesima sessione senza il consenso delle Camere.

91. Il Re non ha altri poteri fuorchè quelli che gli sono dati dallo Statuto.

CAPITOLO III.

I MINISTRI.

92. Il Governo esercita il potere esecutivo a nome del Re nel modo stabilito dallo Statuto.

93. I Ministri riuniti formano il Consiglio dei Ministri, che è presieduto, col titolo di Presidente del Consiglio dei Ministri, da colui che fu incaricato dal Re di formare il Ministero.

I Ministri ed i Sottosegretari di Stato non possono essere istituiti, nè soppressi, che mediante una legge.

94. Può essere Ministro solamente un romeno, nato o naturalizzato.

95. Nessun membro della famiglia Reale può essere Ministro.

96. Ministri, che non fossero membri delle Camere, potranno partecipare alla discussione delle leggi, senza però avere diritto a voto.

Per le discussioni delle Camere è necessaria la presenza di almeno un Ministro.

Le Camere possono esigere che i Ministri siano presenti alle loro deliberazioni.

97. In nessun caso l'ordine orale o scritto del Re può esimere i Ministri dalla responsabilità.

98. Ciascuna delle due Camere, come pure il Re, ha il diritto di domandare la messa in accusa dei Ministri e di rinviarli davanti all'Alta Corte di Cassazione e di Giustizia, la quale sola, in sezioni unite, ha il diritto di giudicarli, fatta eccezione per quello che sarà stabilito dalle leggi riguardo all'esercizio dell'azione civile della parte lesa e riguardo ai crimini e delitti commessi dai Ministri fuori dell'esercizio della loro funzione.

La messa in accusa dei Ministri, da parte dei corpi legislativi, non può essere pronunciata che a maggioranza di due terzi dei membri presenti.

L'istruttoria sarà fatta da una Commissione dell'Alta Corte di Cassazione, composta di cinque membri, tratti a sorte in sezioni unite. Questa Commissione ha pure il potere di qualificare i fatti e di decidere o no la messa in accusa.

L'accusa davanti all'Alta Corte di Cassazione e di Giustizia sarà sostenuta dal Pubblico Ministero.

La legge sulla responsabilità ministeriale determina i casi di responsabilità e le pene applicabili ai Ministri.

99. Ogni parte lesa da un decreto o da una disposizione, firmata o controfirmata da un Ministro, il quale violasse il testo preciso dello Statuto o di una legge, può domandare allo Stato, conformemente al diritto comune, indennizzi pecuniari per il pregiudizio causato.

Sia nelle more del giudizio, sia dopo pronunciata la sentenza, il Ministro può essere chiamato, a richiesta dello Stato, in seguito al voto di uno dei corpi legislativi, davanti alla giurisdizione ordinaria, per rispondere civilmente del danno preteso o sofferto dallo Stato.

L'atto illegale del Ministro non esime dalla responsabilità solidale il

funzionario che ha contro-firmato, salvo il caso in cui questi avesse richiamato, per iscritto, l'attenzione del Ministro.

100. Potranno essere creati sottosegretari di Stato.

I sottosegretari di Stato potranno prendere parte alle discussioni dei corpi legislativi con la responsabilità dei Ministri.

CAPITOLO IV.

II. POTERE GIUDIZIARIO.

101. Nessuna giurisdizione potrà essere creata che in forza di una tassativa disposizione di legge.

Commissioni e Tribunali straordinari non potranno essere creati, con nessuna denominazione e con nessun motivo, ai fini di un determinato processo, sia civile, sia penale, o ai fini della condanna di una data persona.

102. Per tutto lo Stato romano esiste una sola Corte di Cassazione e di Giustizia.

103. La sola Corte di Cassazione, in sezioni unite, ha il diritto di giudicare la costituzionalità delle leggi e di dichiarare inapplicabili quelle che fossero contrarie allo Statuto. La sentenza sulla incostituzionalità delle leggi è limitata unicamente ai casi giudicati.

La Corte di Cassazione pronuncerà, come nel passato, sui conflitti di attribuzione.

Il diritto di ricorso in Cassazione è di ordine costituzionale.

104. I giudici sono inamovibili nelle condizioni speciali che saranno stabilite dalla legge.

105. La Giuria è stabilita in tutte le materie criminali e per i delitti politici e di stampa, all'infuori dei casi stabiliti dal presente Statuto.

L'azione per danni-interessi, risultanti da fatti e delitti di stampa, non può essere intentata che davanti alla giurisdizione competente a giudicare il delitto.

106. La giustizia militare è organizzata e disciplinata da una legge speciale.

107. Non si possono creare autorità speciali di qualsiasi specie con attribuzioni di contenzioso amministrativo.

Il contenzioso amministrativo è di competenza del potere giudiziario secondo la legge speciale.

Chi sia stato leso nel suo diritto, sia da un atto amministrativo d'autorità, sia da un atto di gestione compiuto violando le leggi e i regolamenti, sia per mala volontà delle autorità amministrative di condurre a termine la pratica riferentesi a un diritto, può fare istanza presso le autorità giudiziarie per il riconoscimento del suo diritto.

Gli organi del potere giudiziario giudicano se l'atto sia illegale, possono annullarlo o possono accordare i danni civili fino alla data della restaurazione del diritto leso ed hanno pure la potestà di giudicare la domanda di indennizzo, sia contro l'autorità amministrativa chiamata in giudizio, sia contro il funzionario colpevole.

Il potere giudiziario non è competente a giudicare gli atti di governo e così pure gli ordini di carattere militare.

CAPITOLO V.

ISTITUZIONI PROVINCIALI E COMUNALI.

108. Le istituzioni provinciali e comunali sono regolate da leggi. Queste leggi saranno basate sul decentramento amministrativo.

I membri dei Consigli provinciali e dei Consigli comunali sono eletti dai cittadini romeni a scrutinio universale, eguale, diretto, segreto, obbligatorio, e colla rappresentanza della minoranza secondo le forme previste dalla legge. A questi potranno essere aggiunti per legge anche membri di diritto e i membri per cooptazione. Tra i membri per cooptazione vi possono essere anche donne maggiorenni.

TITOLO IV.

FINANZE.

109. Nessuna imposta di qualsiasi specie può essere istituita e percetta se non in forza di una legge.

110. La legge può creare imposte solamente a vantaggio dello Stato, delle provincie, dei comuni e di istituzioni pubbliche che adempiono servizi di Stato.

111. Qualunque onere o imposta provinciale oppure comunale non può essere stabilito senza il consenso dei consigli provinciali o comunali nei limiti fissati dalla legge.

112. Non si possono stabilire privilegi in materia di imposte.

Nessuna esenzione o riduzione di imposta può essere stabilita che per mezzo di una legge.

Monopoli non possono essere creati che solamente in forza di una legge ed esclusivamente a profitto dello Stato, delle provincie e dei comuni.

113. Nessun fondo per pensioni o gratificazione a carico del tesoro pubblico può essere accordato se non in forza di una legge.

114. Ogni anno la Camera dei Deputati approva i conti e vota il bilancio.

Tutte le entrate o le spese dello Stato devono essere iscritte nel bilancio preventivo e nel consuntivo.

Se il preventivo non viene votato in tempo utile, il potere esecutivo sopperirà ai servizi pubblici secondo il bilancio dell'anno precedente, senza poter proseguire con questo bilancio più di un anno oltre quello per il quale è stato votato.

115. Il controllo preventivo e quello consuntivo di tutte le entrate e spese dello Stato sarà esercitato dalla Corte dei Conti, la quale presenta ogni anno alla Camera dei Deputati il rapporto generale riassumendo i conti di gestione del bilancio passato, segnalando in pari tempo le irregolarità compiute dai Ministri nell'applicazione del bilancio.

Il rendiconto finale deve essere presentato alla Camera dei Deputati: al più tardi nel termine di due anni dalla chiusura di ogni esercizio.

116. Per tutta la Romania esiste una sola Corte dei Conti.

117. Tutti i fondi provenienti da Casse speciali, e di cui il Governo

dispone per vari titoli, devono essere compresi nel bilancio generale delle entrate dello Stato.

118. Le leggi di finanza vengono pubblicate nel « Monitorul Oficial » (Gazzetta Ufficiale) al pari delle altre leggi e regolamenti di amministrazione pubblica.

TITOLO V.

FORZA ARMATA.

119. Ogni romeno, senza distinzione di origine etnica, di lingua o di religione, fa parte di uno degli elementi della forza armata conformemente alle leggi speciali.

La forza armata si compone: dell'esercito attivo coi suoi depositi permanenti, della sua riserva e delle milizie.

120. I gradi, le decorazioni e le pensioni militari non possono essere tolte se non in forza di una sentenza giudiziaria e nei casi determinati dalla legge.

121. Il contingente dell'esercito viene votato per ogni anno da ambedue i corpi legislativi.

122. Sarà creato un consiglio superiore della difesa del Paese, il quale provvederà, permanentemente, alle misure necessarie per l'organizzazione della difesa nazionale.

123. Nessuna truppa armata straniera può essere ammessa al servizio dello Stato, nè può entrare o attraversare il territorio della Romania se non in forza di una legge speciale.

TITOLO VI.

DISPOSIZIONI GENERALI.

124. I colori della bandiera della Romania sono: *azzurro, giallo e rosso*, disposti verticalmente.

125. Il Governo risiede nella capitale dello Stato.

126. La lingua romena è la lingua ufficiale dello Stato romeno.

127. Nessun giuramento può essere imposto a qualcuno se non in forza di una legge, la quale determina anche la sua formula.

128. Il presente Statuto non può essere sospeso nè del tutto nè in parte.

Quando lo Stato fosse in pericolo si può introdurre con una legge lo stato di assedio generale o parziale.

TITOLO VII.

REVISIONE DELLO STATUTO.

129. Lo Statuto può essere riveduto del tutto o in parte per iniziativa del Re o di una qualunque delle Assemblee legislative.

In seguito a questa iniziativa ambedue le Camere, riunite separatamente, pronuncieranno a maggioranza assoluta, se sia il caso che le disposizioni costituzionali siano rivedute.

Appena che la necessità della revisione fosse stata ammessa, ambedue i corpi legislativi eleggono dal loro seno una commissione mista, la quale proporrà i testi dello Statuto che dovranno essere sottoposti alla revisione.

Dopo che il rapporto di questa commissione sarà stato letto in ciascuna Camera, due volte nell'intervallo di quindici giorni, ambedue le Camere, raccolte insieme, sotto la presidenza del più anziano d'età fra i presidenti, alla presenza di almeno due terzi della totalità dei membri che la compongono, stabiliranno, a maggioranza di due terzi, definitivamente quali determinati articoli saranno sottoposti alla revisione.

In seguito a questo voto le Camere sono sciolte senz'altro e il corpo elettorale sarà convocato nel termine prescritto dallo Statuto.

130. Le nuove Camere procedono d'accordo col Re alla modificazione dei punti sottoposti alla revisione.

In questo caso le Camere non possono deliberare senza la presenza di almeno due terzi dei membri che le compongono e nessun cambiamento potrà essere introdotto se non raccoglierà almeno due terzi dei voti.

Le Camere elette per la revisione dello Statuto hanno una durata costituzionale usuale e, oltre alla modificazione dello Statuto, esse funzionano anche come assemblee legislative ordinarie.

Se le Camere di revisione non potessero adempiere la loro missione, le nuove Camere avranno il medesimo carattere.

TITOLO VIII.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E COMPLEMENTARI.

131. Sono e continueranno ad essere di carattere costituzionale le disposizioni delle leggi agrarie relative ai terreni coltivabili, ai boschi e alle paludi espropriabili del tutto o in parte, al loro stato giuridico, al sottosuolo, alla valutazione, al modo di pagamento ecc., come sono formulate negli articoli sopra citati di ciascuna delle leggi agrarie e i quali articoli, nel loro complesso, fanno parte integrante del presente statuto e come tali non possono essere modificati se non nel modo previsto per la revisione dello Statuto, e precisamente:

a) Art. 1 (uno) cap. II, 2 (due), 3 (tre), cap. I, 4 (quattro), 6 (sei), 7 (sette), 8 (otto), 9 (nove), 10 (dieci), 13 (tredici), 14 (quattordici), 16 (sedici), 18 (diciotto), 21 (ventuno), 23 (ventitrè), 32 (trentadue), 36 (trentasei), 69 (sessantanove) della legge per la riforma agraria in Oltenia, Muntenia, Moldavia e Dobrogea (vecchio Regno) del 17 luglio 1921;

b) Art. 2 (due), 4 (quattro), 5 (cinque), 6 (sei), 7 (sette), 8 (otto), 9 (nove), 10 (dieci), 11 (undici), 12 (dodici), 13 (tredici), 16 (sedici), 45 (quarantacinque), 46 (quarantasei), 47 (quarantasette), 48 (quarantotto), 49 (quarantanove), 50 (cinquanta) e 53 (cinquantatré) della legge per la riforma agraria in Bessarabia del 13 marzo 1920;

c) Art. 3 (tre), 4 (quattro), 5 (cinque), 6 (sei), 7 (sette), 8 (otto), 9 (nove), 10 (dieci), 11 (undici), 12 (dodici), 13 (tredici), 14 (quattordici), 16 (sedici), 18 (diciotto), 22 (ventidue), 24 (ventiquattro), 32 (trentadue), 50 (cinquanta) e 85 (ottantacinque) della legge per la riforma agraria in Transilvania, Banato, Crisana e Maramures del 30 luglio 1921;

d) Art. 2 (due), 3 (tre), 4 (quattro), 5 (cinque) punto a cap. I, art. 6 (sei), 7 (sette), 9 (nove), 10 (dieci), 12 (dodici), 13 (tredici), 28 (ventotto),

31 (trentuno) e 55 (cinquantacinque) della legge per la riforma agraria in Bucovina del 30 luglio 1921.

132. Allo scopo di soddisfare i bisogni normali di legna da fuoco e da costruzione della popolazione rurale del vecchio Regno, Bessarabia e Bucovina, lo Stato è obbligato a destinare dai suoi boschi in pianura, collina o montagna, le superfici necessarie a questo scopo.

Nel vecchio Regno e in Bucovina, là dove lo Stato non avesse boschi, in un raggio di 20 chilometri dal centro del comune, per soddisfare i bisogni sopra citati, lo Stato derogando all'art. 7 lettera c e art. 8 lettere a b e c della legge per la riforma agraria in Oltenia, Muntenia, Moldavia e Dobrogea del 17 luglio 1921, all'art. 5. punto a, cap. IV, e agli art. 6 e 7 della legge per la riforma agraria in Bucovina del 30 luglio 1921, potrà espropriare dai boschi delle persone giuridiche, sia pubbliche, sia private, che si trovassero entro questo raggio, e, in mancanza di questi soltanto, esproprierà proporzionalmente dai boschi di tutti i proprietari privati, situati entro questo raggio, però solamente nel limite di questi bisogni e in tutti i casi rispettando una superficie intangibile di 100 ettari di ogni proprietà.

Non sono espropriabili, qualunque fosse il proprietario, i terreni rimboscati oppure in corso di rimboscamento.

I contratti di vendita a scopo di sfruttamento dei boschi espropriabili, che saranno in vigore al momento dell'espropriazione, saranno rispettati.

I boschi espropriati in questa maniera rimarranno proprietà dello Stato e saranno da esso amministrati e sfruttati per soddisfare, secondo la legge e in prima linea, i bisogni sopra indicati.

L'espropriazione di questi boschi sarà fatta previo un equo indennizzo fissato dall'autorità giudiziaria. Il modo di espropriazione sarà regolato da una legge speciale.

133. Vengono ratificati i decreti-legge: N. 3902 del 29 dicembre 1918, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* N. 223 del 30 dicembre 1918; N. 2085 del 22 maggio 1919, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* N. 33 del 28 maggio 1919; N. 3464 del 12 agosto 1919, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* N. 93 del 13 agosto 1919, concernente l'acquisto della cittadinanza degli ebrei, che abitavano nel vecchio Regno.

Parimenti vengono ratificati anche tutti i decreti-legge di cittadinanza individuale, che sono stati fatti prima dei decreti sopra specificati.

Gli ebrei, dimoranti nel vecchio Regno; i quali non avranno regolato la cittadinanza nel termine previsto dal decretolegge N. 3464 del 12 agosto 1919, potranno fare le dichiarazioni di naturalizzazione conformemente al decreto-legge N. 2085 del 22 maggio 1919, nel termine di tre mesi dalla promulgazione di questo Statuto.

134. Finchè non sarà fatta una legge di organizzazione del consiglio legislativo prevista in questo Statuto, la presentazione dei progetti di legge davanti ai corpi legislativi continuerà ad essere fatta in conformità alle leggi e ai regolamenti oggi in vigore.

135. Fino alla promulgazione della legge speciale, basata sui principi del presente Statuto, le leggi relative all'organizzazione e alla procedura del contenzioso amministrativo rimangono in vigore.

136. Una legge speciale fisserà la lista civile del Primo Re della Romania integrata.

137. Saranno riveduti tutti i codici e le leggi esistenti nelle varie parti

dello Stato romeno affinché siano messe in armonia col presente Statuto e sia assicurata l'unità legislativa.

Fino allora esse rimangono in vigore.

Dal giorno della promulgazione dello Statuto sono però abolite quelle disposizioni di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro atto contrario a quelle comprese nel presente Statuto.

138. Le attuali assemblee nazionali potranno funzionare dopo la promulgazione del presente Statuto fino al termine del loro mandato legale.

Entro questo tempo esse dovranno fare, sulla base dei principi di questo Statuto, la legge elettorale.

Finchè questa legge non sarà fatta, rimangono in vigore i decreti-legge elettorali.



PUBBLICAZIONI DELL' "ISTITUTO
PER L'EUROPA ORIENTALE", ROMA

SECONDA SERIE
POLITICA — STORIA — ECONOMIA
XIX²

AMEDEO GIANNINI

LE COSTITUZIONI DEGLI STATI DELL'EUROPA ORIENTALE

VOLUME SECONDO

UGOSLAVIA - LETTONIA - LITUANIA - MEMEL
- POLONIA - RUMANIA - UNGHERIA - U. R. S. S.

ROMA - ISTITUTO PER L'EUROPA ORIENTALE - ROMA